



**Sintesi della Decisione della Commissione
del 20 febbraio 2024**

**che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento
dell'accordo SEE**

(Caso M.10896 – ORANGE / MÁSMOVIL / JV)

(notificata con il numero C(2024) 1161)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/4549)

Il 20 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in lingua inglese è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search>.

1. INTRODUZIONE

- (1) Il progetto di decisione accuso dichiara l'acquisizione del controllo comune di un'impresa comune a pieno titolo di nuova costituzione («JV») da parte di Orange S.A. («Orange», Francia) e Lorca JVCo Limited («Lorca», Regno Unito), nella quale saranno trasferite le attività di Orange Espagne S.A.U. («OSP», Spagna) e MásMóvil Ibercom S.A.U. («MásMóvil», Spagna), compatibilmente con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni presentati da Orange e MásMóvil, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni») e all'articolo 57 dell'accordo SEE. Orange e MásMóvil saranno congiuntamente denominate «parti».

2. LE PARTI

- (2) **Orange** è un operatore francese di telecomunicazioni a livello mondiale, presente sul mercato spagnolo delle telecomunicazioni attraverso la sua controllata OSP. OSP fornisce servizi di telecomunicazione mobile e fissa a clienti residenziali, commerciali e grossisti in Spagna. Opera con tre marchi: Orange, Jazztel e Simyo.
- (3) Lorca è una holding che controlla **MásMóvil**. MásMóvil fornisce servizi di telecomunicazione fissa e mobile principalmente a clienti residenziali in Spagna. Opera con un'ampia gamma di marchi, come Yoigo, MásMóvil e Virgin, il marchio incentrato sul digitale Pepophone, i marchi regionali Euskaltel, R., Guuk, Embou e Telecable e i marchi clienti internazionali Llamaya, Lebara, Lycamobile.
- (4) La nuova impresa comune riunirà le attività di telecomunicazione mobile e fissa di OSP e MásMóvil. Orange manterrà alcune attività commerciali in Spagna, che non contribuiranno all'impresa comune, in particolare TOTEM TowerCo, un operatore di infrastrutture passive mobili⁽²⁾.

3. PROCEDIMENTO

- (5) Il 13 febbraio 2023 è pervenuta alla Commissione europea («Commissione») la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, operazione con cui le parti acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune («operazione»)⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Altre entità che saranno mantenute da Orange svolgono attività di natura più accessoria e comprendono: Inversión en Telecomunicaciones (un fondo in fase di liquidazione), Business & Decision España (società di consulenza gestionale e integratore di sistemi per l'intelligence dei dati e l'esperienza digitale), Orange Business Spain SAU (che fornisce prodotti e servizi di comunicazione alle imprese), Orange Bank S.A. (che mira a sviluppare un'offerta bancaria completa, principalmente per clienti singoli, accessibile tramite telefono cellulare sul modello delle banche online).

⁽³⁾ Pubblicazione nella GU C 96 del 15.3.2023, pag. 9.

- (6) Dopo un esame preliminare della notifica e in base alla prima fase dell'indagine di mercato, la Commissione ha sollevato seri dubbi riguardo alla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e il 3 aprile 2023 ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («**decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c)**»⁽⁴⁾).
- (7) Il 20 aprile 2023 le parti hanno trasmesso per iscritto le proprie osservazioni sulla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
- (8) Il 28 aprile 2023, su richiesta delle parti, il periodo di indagine della seconda fase è stato prorogato di dieci giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni.
- (9) Il 26 giugno 2023 la Commissione ha trasmesso una comunicazione delle obiezioni alle parti,
- (10) per la quale le parti hanno fornito una risposta scritta il 10 luglio 2023.
- (11) Il 27 luglio 2023 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni rivolta alle parti, chiedendo ulteriori informazioni per effettuare la necessaria valutazione delle misure correttive, dopo aver ricevuto una lettera firmata dalle parti e da Digi Spain che illustrava i negoziati in corso sui potenziali impegni. La decisione ha sospeso il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. L'11 dicembre 2023 le parti si sono conformate alla decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la sospensione dei termini è scaduta alla fine dell'11 dicembre 2023.
- (12) Il 12 dicembre 2023 le parti hanno presentato una serie di impegni («**impegni**») a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni per risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. Di conseguenza, il termine legale per la decisione della Commissione è stato automaticamente prorogato di quindici giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle concentrazioni.
- (13) Il 12 dicembre 2023 la Commissione ha sottoposto gli impegni presentati a test di mercato
- (14) e l'11 gennaio 2024 ha fornito alle parti un riscontro dettagliato sui risultati del test.
- (15) Il 29 gennaio 2024 la Commissione e le parti hanno discusso della necessità di prorogare di cinque giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase, del regolamento sulle concentrazioni, il termine legale per una decisione della Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento sulle concentrazioni. Il 30 gennaio 2024 le parti hanno convenuto di prorogare la procedura di cinque giorni lavorativi, confermando il proprio accordo per iscritto.
- (16) Il 30 gennaio 2024 le parti hanno presentato impegni riveduti («**impegni riveduti**»).
- (17) Il 15 febbraio 2024 il progetto di decisione è stato sottoposto a consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere favorevole. La consigliera-auditrice ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione presentata il 7 febbraio 2024.

4. DIMENSIONE UE

- (18) Le imprese interessate hanno insieme un fatturato mondiale totale superiore a 5 000 milioni di EUR (Orange: 42 728,012 milioni di EUR; MásMóvil: 2 837 milioni di EUR; combinato: 45 565,012 milioni di EUR). Ciascuna di esse ha realizzato nell'UE un fatturato superiore a 250 milioni di EUR (Orange: [...] EUR; Lorca: 2 837 milioni di EUR). Sia Orange che Lorca realizzano più dei due terzi del proprio fatturato a livello dell'UE all'interno di uno Stato membro, ma non dello stesso (Francia per Orange e Spagna per Lorca).

⁽⁴⁾ Pubblicazione nella GU C 137 del 20.4.2023, pag. 1.

- (19) Di conseguenza l'operazione ha una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

5. I MERCATI DEI PRODOTTI RILEVANTI

- (20) Sebbene l'operazione riguardi una serie di mercati dei prodotti⁽⁵⁾, la Commissione continua a nutrire preoccupazioni riguardo ai mercati seguenti («**mercati rilevanti**»):
- fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile;
 - fornitura al dettaglio di servizi di accesso fisso a Internet;
 - il mercato ipotetico della fornitura al dettaglio di pacchetti «multiple play» e
 - il mercato ipotetico della fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente.

6. I MERCATI DEI PRODOTTI RILEVANTI

- (21) A seguito dell'indagine la Commissione è giunta alla conclusione che la portata geografica di ciascuno dei mercati interessati è nazionale (Spagna). La Commissione ha basato le sue risultanze sulla pratica decisionale passata e sui risultati dell'indagine di mercato.

7. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

- (22) L'operazione dà luogo a una serie di altri mercati interessati orizzontalmente e verticalmente. Le sezioni seguenti della presente nota riassumono le principali conclusioni della Commissione.

7.1. Constatazione di un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva causato da effetti orizzontali non coordinati nei mercati rilevanti

- (23) Nel progetto di decisione la Commissione rileva che l'operazione potrebbe creare effetti orizzontali non coordinati nei mercati rilevanti in Spagna. La Commissione ritiene in particolare che:
- Le quote di mercato combinate delle parti in ciascun mercato rilevante sarebbero prossime o superiori al 40 %, con incrementi elevati compresi tra il [10-20] %. Inoltre, tenendo conto anche delle quote di mercato delle aggiunte lorde (abbonati) e degli elevati margini delle parti, la Commissione ha constatato che le quote di mercato delle parti sottostimano notevolmente l'effettivo potere di mercato di cui l'entità risultante dalla concentrazione disporrebbe dopo l'operazione.
 - L'operazione comporterà una riduzione degli incentivi per gli operatori di rete mobile alternativi (Telefónica e Vodafone) a competere dopo l'operazione. La Commissione conclude inoltre che è improbabile che dopo l'operazione Digi, individualmente o in aggregato con uno qualsiasi degli altri operatori virtuali di reti mobili, sia in grado di contrastare i probabili effetti anticoncorrenziali dell'operazione.
 - L'indagine della Commissione ha inoltre dimostrato, sulla base di documenti interni delle parti, delle comunicazioni obbligatorie, dei coefficienti di dirottamento e del calcolo delle quote di mercato implicite, che le parti sono in stretta concorrenza⁽⁶⁾.
 - Sulla base dell'indice Herfindahl-Hirschman, dei risultati dell'indagine di mercato e dei documenti interni delle parti, la Commissione ha anche constatato che l'operazione eliminerebbe MásMóvil come importante forza concorrenziale o per lo meno come fonte di un'importante pressione concorrenziale che prima stimolava i mercati spagnoli della telefonia mobile e fissa.
 - Inoltre, la Commissione ha constatato che i) vista la dispersione della clientela delle parti, l'effettivo potere contrattuale degli acquirenti è molto limitato e ii) qualsiasi ingresso sul mercato sarebbe improbabile e intempestivo.

⁽⁵⁾ L'operazione dà luogo a una serie di altri mercati rilevanti e interessati. Tuttavia, la Commissione non ha rilevato alcun dato preoccupante su tali mercati.

⁽⁶⁾ Le quote di mercato implicite indicano quanto dovrebbero essere cospicue le quote di mercato per determinare i coefficienti di dirottamento osservati.

(24) Infine, la Commissione ha effettuato un'analisi approfondita degli incrementi di efficienza introdotti dall'operazione, per quanto riguarda il risparmio sui costi, l'eliminazione della doppia marginalizzazione, la diffusione incrementale di reti FTTH e del 5G. A tale riguardo, la Commissione ha concluso:

- i. Tra gli incrementi di efficienza dichiarati che deriverebbero dalle sinergie nei costi e dall'eliminazione della doppia marginalizzazione, solo per alcuni si è potuto dimostrare che fossero verificabili, specificamente legati alla concentrazione e che avrebbero apportato probabilmente benefici ai consumatori. Tuttavia, tenere conto di questi incrementi di efficienza non modifica la conclusione della Commissione secondo cui l'operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in ciascuno dei mercati rilevanti di cui sopra. Inoltre, tali sinergie in termini di costi non sarebbero per nulla sufficienti a compensare gli effetti significativi sui prezzi che la Commissione ritiene possano derivare dall'operazione.
- ii. I presunti incrementi di efficienza basati sulla diffusione incrementale di reti FTTH e del 5G non si sono dimostrati verificabili per i motivi sopra esposti. In ogni caso, anche se dovessero verificarsi, eventuali vantaggi in termini di miglioramento della qualità o della concorrenza si concretizzerebbero probabilmente solo nel medio termine, e anche in questo caso avvantaggerebbero solo un piccolo sottosinsieme di clienti al dettaglio in Spagna. D'altro canto, gli impatti negativi significativi sulla concorrenza, in particolare i probabili effetti considerevoli sui prezzi, sarebbero avvertiti dai clienti al dettaglio su tutto il mercato spagnolo immediatamente dopo l'operazione, in particolare nei primi quattro anni.

7.2. **Non si è constatato alcun ostacolo significativo alla concorrenza effettiva che sia causato da effetti di preclusione verticale dell'accesso ai fattori di produzione derivanti dalle relazioni verticali tra le attività delle parti sul mercato della fornitura all'ingrosso di servizi di accesso alla rete mobile e di raccolta delle chiamate (a monte) e sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile, di pacchetti «multiple play» e di servizi di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente (a valle)**

(25) La Commissione ha constatato che l'operazione non costituisce probabilmente un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva per via di effetti verticali tra le attività delle parti sul mercato a monte della fornitura all'ingrosso di servizi di accesso alla rete mobile e di raccolta delle chiamate, che costituisce un fattore di produzione importante per i mercati a valle della fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazione mobile, di pacchetti «multiple play» e di servizi di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente in Spagna. Pur ritenendo che le parti possano avere la capacità o l'incentivo ad adottare strategie di preclusione dell'accesso ai fattori di produzione, la Commissione ha concluso, sulla base della sua indagine di mercato, che in ogni caso tali strategie di preclusione non avrebbero un impatto sostanziale sulla concorrenza effettiva.

(26) In primo luogo, la Commissione ha osservato che le parti avrebbero la capacità di precludere l'accesso ai fattori di produzione in quanto:

- i. l'accesso all'ingrosso alla rete mobile rappresenta un fattore di produzione importante per gli operatori al dettaglio non integrati;
- ii. l'impresa comune disporrebbe di un significativo potere di mercato nel mercato a monte dell'accesso all'ingrosso alla rete mobile, in quanto l'impresa comune sarà la seconda sul mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete mobile, con una quota combinata del [20-30] % in termini di volume e del [20-30] % in termini di valore nel 2022;
- iii. vi sono varie forme di preclusione che l'impresa comune potrebbe intraprendere, quali i) non trattare con i concorrenti effettivi o potenziali sul mercato collegato verticalmente, e/o ii) decidere di aumentare il prezzo che applica nel rifornire i concorrenti e/o di rendere in altro modo le condizioni di fornitura meno favorevoli di quelle che sarebbero state in assenza della concentrazione e/o iii) forme più sottili di preclusione (degrado della qualità dei fattori di produzione forniti o fornitura solo a condizioni gravose) e
- iv. i richiedenti l'accesso disporrebbero di contromisure limitate se l'impresa comune decidesse di precludere l'accesso ai fattori di produzione.

(27) In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'impresa comune sarebbe incentivata a precludere l'accesso ai fattori di produzione, in quanto i vantaggi finanziari sui mercati al dettaglio a valle derivanti dalla preclusione supererebbero notevolmente le perdite a monte, indipendentemente dall'esatta strategia di preclusione adottata. Inoltre, l'elevato incremento e l'elevata quota di vendita al dettaglio combinata dell'impresa comune, oltre agli elevati margini al dettaglio, sono ulteriori indicatori di un incentivo a precludere l'accesso.

(28) In terzo luogo, anche se le parti possono avere la capacità e l'incentivo a precludere l'accesso ai fattori di produzione a seguito dell'operazione, precludere l'accesso all'ingrosso alla rete mobile per gli operatori non integrati verticalmente non avrebbe un effetto negativo significativo sulla concorrenza nei mercati al dettaglio a valle della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile e di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente. A tale riguardo, la Commissione ritiene che le imprese che sono oggetto di preclusione (ovvero gli operatori virtuali di reti mobili, gli operatori virtuali o semplicemente i richiedenti l'accesso) non svolgano un ruolo sufficientemente importante nel processo concorrenziale sui mercati a valle dei servizi mobili al dettaglio e dei servizi al dettaglio di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente, data la quota ridotta sui mercati a valle rilevanti (anche se considerati collettivamente), la capacità limitata di esercitare pressioni sui prezzi sugli operatori di rete mobile nei mercati a valle rilevanti, la capacità limitata di differenziarsi dagli operatori che li ospitano e il loro concentrarsi tradizionalmente su segmenti di nicchia e di fascia bassa dei mercati a valle rilevanti. La Commissione ritiene che tutti i fattori summenzionati che limitano attualmente la competitività degli operatori virtuali di reti mobili e dei richiedenti l'accesso rimarrebbero dopo l'operazione.

(29) Per i motivi di cui sopra, la Commissione conclude che precludere l'accesso all'ingrosso alla rete mobile per gli operatori non integrati verticalmente non avrebbe un effetto negativo significativo sulla concorrenza nei mercati al dettaglio a valle della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile e di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente.

7.3. **Non si è constatato alcun ostacolo significativo alla concorrenza effettiva che sia causato da effetti di preclusione verticale dell'accesso ai fattori di produzione derivanti dalle relazioni verticali tra le attività delle parti sul mercato della fornitura all'ingrosso di servizi di accesso alla banda larga (a monte) e sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi internet, di pacchetti «multiple play» e di servizi di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente (a valle)**

(30) In merito alla preclusione dell'accesso ai fattori di produzione, la Commissione ha constatato che l'operazione non costituisce probabilmente un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva causato da effetti verticali tra le attività delle parti sul mercato a monte della fornitura all'ingrosso di servizi di accesso alla banda larga, che costituisce un fattore di produzione importante per i mercati a valle della fornitura al dettaglio di servizi di internet fisso, di pacchetti «multiple play» e di servizi di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente in Spagna. Pur ritenendo che le parti possano avere la capacità o l'incentivo ad adottare strategie di preclusione dell'accesso ai fattori di produzione, la Commissione ha concluso, sulla base della sua indagine di mercato, che in ogni caso tali strategie di preclusione non avrebbero un impatto sostanziale sulla concorrenza effettiva.

(31) In primo luogo, la Commissione ha osservato che le parti avrebbero la capacità di precludere l'accesso ai fattori di produzione in quanto:

- i. l'accesso all'ingrosso alla banda larga rappresenta un fattore di produzione importante per gli operatori al dettaglio non integrati;
- ii. l'impresa comune disporrebbe di un significativo potere di mercato nel mercato a monte dell'accesso all'ingrosso alla rete mobile, in quanto l'impresa comune sarà la seconda sul mercato dell'accesso all'ingrosso alla banda larga, con una quota combinata di oltre il [30-40] % in termini di volume nel 2022;
- iii. vi sono varie forme di preclusione che l'impresa comune potrebbe intraprendere, quali i) non trattare con i concorrenti effettivi o potenziali sul mercato collegato verticalmente, e/o ii) decidere di aumentare il prezzo che applica nel rifornire i concorrenti e/o di rendere in altro modo le condizioni di fornitura meno favorevoli di quelle che sarebbero state in assenza della concentrazione e/o iii) forme più sottili di preclusione (degrado della qualità dei fattori di produzione forniti o fornitura solo a condizioni gravose) e
- iv. i richiedenti l'accesso disporrebbero di contromisure limitate se l'impresa comune decidesse di precludere l'accesso ai fattori di produzione.

(32) In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'impresa comune sarebbe incentivata a precludere l'accesso ai fattori di produzione, in quanto i vantaggi finanziari sui mercati al dettaglio a valle derivanti dalla preclusione supererebbero notevolmente le perdite a monte, indipendentemente dall'esatta strategia di preclusione adottata. Inoltre, l'elevato incremento e l'elevata quota di vendita al dettaglio combinata dell'impresa comune, oltre agli elevati margini al dettaglio, sono ulteriori indicatori di un incentivo a precludere l'accesso.

- (33) In terzo luogo, anche se le parti possono avere la capacità e l'incentivo a precludere l'accesso ai fattori di produzione a seguito dell'operazione, precludere l'accesso all'ingrosso alla banda larga per gli operatori non integrati verticalmente non avrebbe un effetto negativo significativo sulla concorrenza nei mercati al dettaglio a valle della fornitura di servizi di internet fisso e di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente. A tale riguardo, la Commissione ritiene che gli imprese che sono oggetto di preclusione (ovvero gli operatori virtuali della rete fissa, gli operatori virtuali o semplicemente i richiedenti l'accesso) non svolgano un ruolo sufficientemente importante nel processo concorrenziale sui mercati a valle dei servizi al dettaglio di internet fisso e di pacchetti «multiple play», data la quota ridotta sui mercati a valle rilevanti (anche se considerati collettivamente), la capacità limitata di esercitare pressioni sui prezzi sugli operatori di rete fissa nei mercati a valle rilevanti e la capacità limitata di differenziarsi dagli operatori che li ospitano e dal classico focus su segmenti di nicchia e di fascia bassa dei mercati a valle rilevanti. La Commissione ritiene che tutti i fattori summenzionati che limitano attualmente la competitività degli operatori virtuali di rete fissa e dei richiedenti l'accesso rimarrebbero dopo l'operazione.
- (34) Per i motivi di cui sopra, la Commissione conclude che precludere l'accesso all'ingrosso alla rete mobile per gli operatori non integrati verticalmente non avrebbe un effetto negativo significativo sulla concorrenza nei mercati al dettaglio a valle della fornitura di servizi di internet fisso, di pacchetti «multiple play» e di telefonia fissa e mobile a pacchetto convergente in Spagna.

7.4. Conclusioni

- (35) Il progetto di decisione conclude pertanto che l'operazione ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, a causa di effetti orizzontali non coordinati sui mercati rilevanti in Spagna.

7.5. Impegni presentati dalle parti

- (36) Il 12 dicembre 2023, per affrontare le riserve in materia di concorrenza summenzionate nei mercati rilevanti in Spagna, le parti hanno presentato i seguenti impegni: 1) un impegno alla cessione di parte dello spettro («**spettro da cedere**») e 2) un impegno a concludere un **accordo facoltativo di roaming nazionale**. Infine, le parti hanno designato Digi come beneficiario delle misure correttive («**nuovo operatore di rete mobile**»).
- (37) Lo **spettro da cedere** comprende un totale di 60 MHz di spettro su tre bande di frequenza (media e alta):
- 40 MHz di spettro nella banda media (20 MHz nella banda di frequenze 1,8 GHz e 20 MHz nella banda di frequenze 2,1 GHz) e
 - 20 MHz nella banda 3,5 GHz.
- (38) Le parti si impegnano a trasferire la proprietà di tutti i diritti dello spettro da cedere al nuovo operatore di rete mobile il prima possibile una volta che il trasferimento dello spettro sarà stato approvato dal ministero spagnolo incaricato di tale approvazione. Dopo il trasferimento dello spettro da cedere al nuovo operatore di rete mobile, quest'ultimo sarà in grado di utilizzare in modo efficace lo spettro da cedere non appena MásMóvil avrà completato la migrazione tecnica e operativa dei suoi clienti dallo spettro da cedere.
- (39) Nell'ambito dell'**accordo facoltativo di roaming nazionale**, le parti si impegnano affinché l'impresa comune concluda l'accordo con il nuovo operatore di rete mobile, fornendo un'offerta vincolante di roaming nazionale in base alla capacità.
- (40) I prezzi nell'ambito dell'accordo facoltativo di roaming nazionale saranno fissati in base alla capacità, ossia in base all'utilizzo della capacità di rete del nuovo operatore di rete mobile. L'eventuale accordo coprirà tutte le tecnologie (2G, EDGE, 3G, LTE, 4G, 5G non-standalone e 5G standalone) e tutte le frequenze dello spettro mobile utilizzate dalle parti e disponibili in qualsiasi momento a qualsiasi cliente dell'impresa comune nella sua rete mobile. L'accordo comprende inoltre l'obbligo di negoziare in buona fede le condizioni di accesso a qualsiasi nuova tecnologia impiegata nella rete mobile dell'impresa comune (ad esempio il 6G). L'accordo facoltativo riguarderà tutti i servizi vocali, di dati e di messaggistica.

- (41) Digi avrà il diritto di esercitare questa opzione con un meccanismo di opt-in entro e non oltre il [data nel 2025-2026]. Nessuna sanzione sarà dovuta se il nuovo operatore di rete mobile non dovesse attivare l'opzione entro tale data o se Digi (non avendo attivato l'opzione entro tale data) decidesse di stipulare un accordo di roaming nazionale alternativo con un altro operatore di rete mobile. Se esercitata, l'opzione offrirà servizi di roaming nazionali fino al [2033-2038].

7.6. **Valutazione degli impegni presentati**

- (42) Il 12 dicembre 2023 la Commissione ha sottoposto gli impegni a un test di mercato.
- (43) La Commissione ritiene che gli impegni proposti siano efficaci e idonei a risolvere i problemi sollevati dall'operazione nei mercati rilevanti in Spagna.
- (44) In primo luogo, sulla base delle osservazioni delle parti e di Digi, nonché della relazione del consulente indipendente, la Commissione ritiene che Digi soddisfi i requisiti standard relativi agli acquirenti specificati nella comunicazione sulle misure correttive in termini di indipendenza, risorse finanziarie e assenza di problemi di concorrenza prima facie.
- (45) In secondo luogo, la Commissione ritiene che lo spettro da cedere, al fine di mettere Digi in grado di replicare la pressione esercitata da MásMóvil, dovrebbe essere almeno sufficiente a consentire a Digi di aggiudicarsi una percentuale di traffico mobile totale nella propria rete analoga a quella controllata da MásMóvil nella propria rete nel 2021 e negli anni precedenti, ossia con sufficiente anticipo rispetto all'annuncio dell'operazione, pari a circa il [40-60] % o più del suo traffico mobile totale.
- (46) In terzo luogo, per quanto riguarda l'accordo facoltativo di roaming nazionale, la Commissione ritiene essenziale che rimanga un'opzione per il nuovo operatore di rete mobile, al fine di garantire e mantenere le dinamiche concorrenziali sui servizi all'ingresso di accesso alla rete mobile e di raccolta delle chiamate tra gli operatori di rete mobile per cui la Commissione ha constatato che l'operazione non solleva preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza in termini di compatibilità con il mercato interno. Inoltre, l'accordo facoltativo è sufficientemente competitivo, incentivando nel contempo Digi a sviluppare la propria rete piuttosto che affidarsi all'accordo nel medio e lungo termine. Infine, l'accordo facoltativo copre tutte le tecnologie così come la possibilità per Digi di chiedere l'accesso alle nuove generazioni di tecnologie mobili future (come il 6G).
- (47) Sebbene la Commissione nutra ancora dubbi sul fatto che lo spettro da cedere sia, di per sé, sufficiente a rimuovere l'ostacolo significativo alla concorrenza effettiva su base duratura, in particolare nelle bande di frequenza media, se considerato congiuntamente in particolare i) all'opzione dell'accordo facoltativo di roaming nazionale (dato il modello ibrido di MásMóvil che la misura correttiva mira a replicare) e ii) alla traiettoria di crescita di Digi prima dell'operazione, la Commissione ritiene che le imprese eliminaranno completamente ed efficacemente i problemi di concorrenza individuati nei mercati rilevanti.
- (48) Nel suo progetto di decisione, la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, sulla base degli impegni presentati dalle parti, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo la concorrenza nei mercati rilevanti in Spagna.

8. CONCLUSIONE

- (49) Per i motivi citati sopra, la decisione ha concluso che il progetto di concentrazione non creerà effetti orizzontali non coordinati nei mercati rilevanti in Spagna che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale.
- (50) Di conseguenza la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.